

PN FEAMPA 2021/2027

Strategia di Sviluppo Locale GALPA Costa Emilia-Romagna

AZIONE 2.A.1. Pescatori – Investimenti verso mezzi di produzione più sostenibili

Codice Intervento 331214 - Operazione 01 - DAI 112103

AVVISO PUBBLICO Annualità 2025

PRIORITÀ 3

OBIETTIVO SPECIFICO 2.A:

**Migliorare la ecosostenibilità socio-economica e
l'efficientamento energetico delle imprese di pesca**

Approvazione CD FLAG GALPA CER del 23.06.2025 e 24.10.2025

Data pubblicazione: 11.11.2025

Data scadenza: 22.01.2026 ore 18.00

Sommario

- 1. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. OBIETTIVO SPECIFICO**
- 4. FINALITÀ DELL'AZIONE**
- 5. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE**
- 6. OPERAZIONI AMMISSIBILI**
- 7. SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE DOMANDA DI SOSTEGNO**
- 8. REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ**
- 9. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA**
 - 9.1 SPESE AMMISSIBILI**
 - 9.2 CONGRUITÀ DELLA SPESA**
 - 9.2.1 SPESE ANCORA DA SOSTENERE**
 - 9.2.2 SPESE GIÀ SOSTENUTE (INTERVENTI IN CORSO)**
 - 9.3 SPESE NON AMMISSIBILI**
- 10. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- 11. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO**
- 12. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 13. INTENSITÀ DELL'AIUTO E AIUTI DI STATO**
- 14. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA**
- 15. CRITERI DI SELEZIONE**
- 16. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**
- 17. MODALITÀ, TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E PROROGHE**
- 18. VARIANTI E ADATTAMENTI TECNICI**
- 19. TERMINI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI PAGAMENTO**
- 20. MODALITÀ DI EROGAZIONI DEL CONTRIBUTO**
- 21. CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI PUBBLICI**
- 22. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO**
- 23. CONTROLLI**
- 24. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE**
- 25. DIRITTI DEL BENEFICIARIO**

**26. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL REG. (UE) N. 1060/2021 E
COMUNICAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013**

27. DISPOSIZIONI FINALI

Appendice:

APPENDICE 1 - Nota metodologica criteri di selezione

APPENDICE 2 - Segmenti di flotta in equilibrio rispetto alle possibilità di pesca

Allegati:

ALLEGATO A DOMANDA DI CONTRIBUTO

ALLEGATO B DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

ALLEGATO C INDICATORI DI RISULTATO E INDICATORI AMBIENTALI

**ALLEGATO D MODULI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO PER I SOGGETTI
PRIVATI**

ALLEGATO E RELAZIONE TECNICA

**ALLEGATO F DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
PER LE PMI**

ALLEGATO G DICHIARAZIONE CAPACITÀ FINANZIARIA

ALLEGATO H QUADRO DI RAFFRONTI DEI PREVENTIVI

**ALLEGATO I DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
RELATIVA ALL'AMMISSIBILITÀ DELL'IVA**

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Reg. (UE) n. 2022/79 della Commissione, del 19 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione;
- Reg. (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di partenariato 2014-2020 con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea (2024) 3582 final del 24/05/2024, che modifica la decisione di esecuzione C (2022) 8023, che approva il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia;
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 78 del 22 dicembre 2021, relativa all'approvazione della proposta di accordo di partenariato e alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2021-2027;
- Decreto Ministeriale n. 667224 del 30 dicembre 2022, con il quale vengono designate le Autorità di Gestione, Contabile e Audit del Programma FEAMPA ITALIA 2021-2027;
- Decreto Ministeriale n. 69969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
- Atto repertorio prot. 7621 del 14 novembre 2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta;
- Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 approvato con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- PN FEAMPA 2021-2027, approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022;
- Decreto n. 233337 del 4 maggio 2023 del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che approva l'Accordo Multiregionale finalizzato all'azione coordinata tra il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e le Regioni per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMPA;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 964 del 12 giugno 2023 di presa d'atto del PN FEAMPA e delle disposizioni attuative e di designazione del referente dell'Organismo Intermedio (OI);

- Convenzione tra Autorità di Gestione e OI Regione Emilia-Romagna approvata con Decreto n. 0568616 del 13/10/2023;
- Criteri di selezione e Disposizioni Attuative della scheda Azione 1. “Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici” – Obiettivo Strategico 1.2 - Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO₂ attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci”. del FEAMPA 2021-2027 (di seguito DAI 112103) approvate dal Tavolo istituzionale in data 18/07/2025;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1279 del 24/06/2024 “Manuale delle procedure e dei controlli - disposizioni procedurali della Regione Emilia-Romagna in qualità di organismo intermedio per gli interventi delegati in attuazione del Programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura - Programma per l'Italia FEAMPA 2021/2027”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”

Ed inoltre:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1365 del 31 luglio 2023 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione dei GAL e delle Strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e acquacoltura, che prevede, tra l'altro, la stipula di una Convenzione che regolerà i rapporti tra l'OI e il GAL selezionato;
- Determinazione del RADG dell'OI n. 22980 del 3 novembre 2023, in esito al predetto Avviso, è stata selezionata con riserva la Strategia presentata dall'ATS GAL della Pesca e dell'Acquacoltura Costa Emilia-Romagna, rappresentato dal soggetto capofila e mandatario DELTA 2000 soc. consortile a r.l.;
- Determinazione del RADG dell'OI n. 25939 del 7 dicembre 2023 è stata sciolta la riserva relativa alla selezione della Strategia di sviluppo locale nel settore della pesca e acquacoltura di cui alla determinazione sopra citata;
- Deliberazione n. 98 del 22 gennaio 2024 recante Reg. UE n. 2021/1060 e Reg. Ue 2021/1139. Priorità 3 FEAMPA 2021-2027: Approvazione dello schema di convenzione tra l'organismo intermedio e ATS GAL della Pesca e dell'Acquacoltura costa Emilia – Romagna per l'attuazione della strategia di sviluppo locale (SSL);
- Convenzione tra Organismo Intermedio Regione Emilia-Romagna e A.T.S. GAL della Pesca e dell'Acquacoltura Costa Emilia-Romagna, recante il n. di protocollo Rep. RPI 14/03/2024. 0000235.U sottoscritta in data 14 marzo 2024.
- Linee guida per l'ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027, approvate in data 7 marzo 2024;
- Decreto direttoriale PEMAC n. 669020 del 19/12/2024, che approva il Documento metodologico e le Schede tecniche attuative relativi alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC).

2. Definizioni

- **Piccola pesca costiera:** attività di pesca praticate da:
 - pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- **Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca:** si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria.
- **Pesca nelle acque interne:** le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.

- **Pescatore:** qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale a favore di una impresa di pesca.
- **Impresa di pesca:** un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- **Armatore di un'imbarcazione da pesca:** persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- **Proprietario:** persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- **Tipologia di Intervento:** i 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- **Tipologia di Operazione:** una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **Investimento:** ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- **Soggetto attuatore dell'intervento:** l'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- **Piani di Gestione Locali (PLG):** piani che prevedono le misure coerenti con l'art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- **AMP – Area Marina Protetta:** istituita ai sensi delle Leggi n. 979/1982 e n. 394/199.
- **SNAI – Strategia Nazionale per le Aree Interne:** è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- **Strategia macroregionale:** un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- **Strategia del bacino marittimo:** un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED

3. Obiettivo Specifico

Nell'ambito dell'**Obiettivo 2 Innovazione ed ecosostenibilità economica delle imprese di pesca e acquacoltura** della Strategia del GAL Costa Emilia-Romagna, con particolare riferimento all'**Obiettivo Specifico 2.A Migliorare la ecosostenibilità socio-economica e l'efficientamento energetico delle imprese di pesca**, l'Azione 2.A.1 Pescatori – Investimenti verso mezzi di produzione più sostenibili è finalizzata a sostenere l'intervento **331214 Attuazione della strategia CLLD (Community-led Local Development)** nel territorio della costa emiliano-romagnola, ed è collegata all'intervento del PN FEAMPA "112103 Contribuire alla neutralità climatica" nell'ambito dell'O.S. 1.2 del FEAMPA.

L'OS 1.2 mira a garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici del *Green Deal* di sostenibilità ambientale, attraverso il potenziamento dell'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, al fine di sostenere e potenziare la transizione verso una pesca sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio.

4. Finalità dell'azione

La finalità dell'Azione **2.A.1. Pescatori – Investimenti verso mezzi di produzione più sostenibili** contribuisce all'attuazione dell'Obiettivo specifico 1.2, nell'ambito della Priorità 1 del PN FEAMPA, **“Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO₂ attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci”** ed è finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO₂ causate dal consumo di carburante mediante l'ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca¹. In fase di selezione delle operazioni si darà priorità alla sostituzione degli apparati motori di imbarcazioni di lunghezza sotto i 12 m f.t. e che non riportano alcun attrezzo trainato in licenza; **nel caso di segmenti di flotta NON appartenenti al segmento della piccola pesca costiera è ammessa solo la sostituzione con nuovi motori.** Al fine di poter controllare quanto previsto dall'art. 18 del Reg. (UE) n. 1139/2021, in merito alla potenza motrice effettiva ammodernata o sostituita, dovrà essere effettuata una visita tecnica da parte di un Ente di Classifica, con rilascio di idonea attestazione.

Saranno altresì sostenuti investimenti destinati ad attrezzature o apparecchiature a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci (es. miglioramenti di scafo e elica, migliori prestazioni del carburante, illuminazione a LED, refrigeranti alternativi).

L'attuazione di questa tipologia di azione nasce dall'esigenza di favorire il pieno inserimento della pesca italiana nell'ambito delle politiche ambientali del mare secondo i principi dell'approccio ecosistemico ed ovviare al prevalente utilizzo di carburanti causa di emissione di gas climalteranti e forte dipendenza dei risultati economici dell'attività dal prezzo dei carburanti stessi e dai relativi consumi.

L'azione attiva la seguente operazione:

- **01 - Investimento nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica**

5. Area territoriale di attuazione

Gli interventi devono essere realizzati nel territorio di riferimento del GALPA Costa Emilia-Romagna (di seguito GALPA CER).

L'area del GALPA CER comprende i territori dei comuni dell'intera area costiera dell'Emilia-Romagna, includendo interamente i due Compartimenti di Ravenna e Rimini, per una fascia complessiva di circa 130 km. L'area territoriale, pertanto, comprende i **Comuni di Goro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano, San Mauro, Bellaria Igea-Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.**

6. Operazioni ammissibili

L'Azione **2.A.1**, attraverso l'intervento **331214. Attuazione della strategia CLLD**, è collegata alle disposizioni attuative di intervento – Azione 1 “Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici” – Obiettivo Specifico 1.2 del FEAMPA 2021-2027 (DAI 112103) e attiva la seguente operazione, oggetto del presente avviso pubblico:

Codice intervento	Intervento	Operazioni attivabili
331214	Attuazione della strategia CLLD	01 - Investimento nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica

¹ Cfr. Appendice 2 - Segmenti di flotta in equilibrio rispetto alle possibilità di pesca

6.1. Interventi ammissibili

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 1.2: "Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO₂ attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci". Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la realizzazione di investimenti nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica nel settore della pesca.

Il sostegno del PN FEAMPA 21-27 è finalizzato ad investimenti per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio di lunghezza UE fuori tutto fino a 24 metri, secondo quanto previsto dall'art. 18 del Reg. (UE) n. 1139/2021 che dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni di cui al citato articolo.

6.2. Operazione attivabile

Potranno essere attivata la seguente operazione che risponde alle finalità del presente Avviso e mira alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui sopra:

01 - Investimento nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati all'ammodernamento ovvero alla sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24 metri f.t. e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca. In fase di selezione delle operazioni si darà priorità alla sostituzione e/o ammodernamento degli apparati motori di imbarcazioni di lunghezza sotto i 12 m f.t. e che non riportano alcun attrezzo trainato in licenza; nel caso di segmenti di flotta non appartenenti al segmento della piccola pesca costiera è ammessa solo la sostituzione con nuovi motori.

Saranno sostenuti prioritariamente gli interventi che prevedono l'uso di energie rinnovabili (es. motori elettrici o ibridi) che concorrono direttamente alla riduzione delle cause che determinano i cambiamenti climatici.

7. Soggetti ammissibili a presentare domanda di sostegno

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono soggetti con qualsiasi personalità fisica/giuridica in grado di contribuire alle azioni descritte:

- **proprietari e armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima, delle acque interne e delle acque marittime interne**

Qualora venga presentata istanza di sostegno in forma associata, le forme associate devono già essere costituite al momento della presentazione della domanda.

8. Requisiti per l'ammissibilità

Il richiedente può presentare **una sola domanda.**

Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate

Le operazioni attivate devono rispettare le seguenti condizioni:

- Le operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.2 del FEAMPA 21-27
- L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio
- Il richiedente il sostegno deve avere la sede legale o una sede operativa all'interno dell'area territoriale del GALPA.
- Il peschereccio deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
Tale criterio non si applica alle imbarcazioni da pesca che operano nelle acque interne e nelle acque marittime interne.
- Il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.
Nel caso di imbarcazioni da pesca delle acque interne e marittime interne si considera la data di entrata in servizio secondo il diritto nazionale e non l'iscrizione nel registro della flotta dell'Unione.
- Il peschereccio oggetto dell'intervento ha una lunghezza f.t. inferiore o uguale a 24 m.
- Per i pescherecci di piccola pesca costiera, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella riportata sui documenti di bordo del motore.
- Per tutti gli altri pescherecci di lunghezza non superiore a 24 m f.t., la potenza in kW del motore nuovo non deve superare quella riportata sui documenti di bordo, e il motore nuovo deve emettere almeno il 20% di CO₂ in meno rispetto al motore sostituito, ovvero in alternativa il nuovo motore deve utilizzare il 20% in meno di combustibile.

Criteri di ammissibilità relativi al richiedente

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 138 del Reg. (UE, Euratom) n. 2509/2024;
- b) non rientrare nei casi di inammissibilità previsti all'art. 11 par. 1 e 3 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- c) se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo.

Tutti i requisiti di ammissibilità sopracitati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo.

La documentazione sarà oggetto di controllo in base alla normativa di riferimento.

9. Ammissibilità della spesa

9.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute **successivamente** alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili **anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 30 settembre 2024 e afferenti ad iniziative non concluse alla data di presentazione dell'istanza**, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) 2021/1060 e dell'art. 61, par. 5 Reg. (UE) 2021/1139, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Al fine di garantire il rispetto dell'art. 63, par. 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, **non sono comunque ammesse iniziative che comprendono oltre il 70% di spese già sostenute in data antecedente** a quella di presentazione della domanda di sovvenzione, rispetto alle spese complessive, al netto delle spese generali.

Nel caso in cui l'intervento proposto consista esclusivamente nella sostituzione o ammodernamento del motore, l'operazione si intende perfezionata, ovvero materialmente completata o pienamente attuata, con la sottoscrizione del contratto di compravendita per i beni oggetto dell'intervento proposto e con la consegna materiale del bene completo delle attrezzature oggetto di intervento.

Nel caso in cui, per il progetto proposto, risultassero ammissibili solo le spese già integralmente realizzate e non anche quelle da realizzare, il progetto risulterà inammissibile, in ossequio alle prescrizioni stabilite dall'art. 63 del Reg. (UE) 2021/1060.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee guida sulle spese ammissibili del PN FEAMPA 2021-2027 approvate con Decreto ministeriale n. 112481 del 07/03/2024. Per tutto quanto non riportato in dette Linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66.

Nell'ambito delle operazioni ammissibili di cui al par. 6 le principali categorie di **spese ammissibili** riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per beni e servizi;
- b) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui la stessa rappresenti un costo reale;
- c) Spese generali.

In particolare, per quanto riguarda **spese per beni e servizi**, si riporta l'elenco delle spese ammissibili:

- acquisto di beni e servizi riguardanti le imbarcazioni e le relative attrezzature/apparecchiature a bordo funzionali alla riduzione delle emissioni inquinanti o gas a effetto serra ed all'aumento dell'efficienza energetica (es. sostituzione motore a scoppio con elettrico, alimentazione solare, miglioramento dell'efficienza energetica dello scafo e delle eliche, ecc.);
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, ecc. (ad es. verifiche strutturali e valutazione consumi energetici);
- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (ad esclusione delle attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa);
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida sulle spese ammissibili del PN FEAMPA 2021-2027".

9.2 Congruità della spesa

Di seguito si specificano per le diverse tipologie di spese ammissibili, la modalità per la determinazione della congruità dei costi e la relativa documentazione.

Tutte le spese per la realizzazione dei progetti saranno rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati (*costi reali*).

9.2.1 Spese ancora da sostenere

Spese per beni e servizi

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni. Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici. I preventivi devono essere corredati dalla documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per beni non ancora acquistati e per servizi non ancora realizzati.

I preventivi devono essere comparabili tra loro, forniti da diverse ditte fornitrici specializzate e/o diversi prestatori di servizi/professionisti, riportanti, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, il prezzo di listino ed il prezzo eventualmente scontato e/o il tipo di servizio/prestazione professionale offerta nonché il prezzo.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

Tali preventivi devono essere accompagnati da un **quadro di raffronto** (secondo lo schema riportato nell'Allegato H Quadro di raffronto dei preventivi) sottoscritto dal richiedente che indichi il preventivo scelto.

Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del **12%** dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. Sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese sostenute per la visita tecnica da parte di un Ente di Classifica con rilascio di idonea attestazione, al fine di poter controllare quanto previsto dall'art. 18 del Reg. (UE) n. 1139/2021, in merito alla potenza motrice effettiva ammodernata o sostituita.

Nell'ambito delle spese generali, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di **tre preventivi di spesa** confrontabili riportanti nel dettaglio il tipo di servizio/prestazione professionale offerta nonché il prezzo, prodotti da soggetti esterni ed indipendenti.

Tali preventivi devono essere accompagnati da un **quadro di raffronto** (Allegato H), sottoscritto dal richiedente che indichi il preventivo scelto.

L'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Tutti i preventivi riferiti alle acquisizioni di beni e servizi e alle spese generali, pena la non ammissibilità della spesa, devono essere:

- **in corso di validità** e riportare la data di scadenza dell'offerta;
- **rilasciati per iscritto** da ditte iscritte alla Camera di Commercio, attive e qualificate a svolgere attività compatibili con la tipologia di fornitura richiesta, le quali:
 - **non siano imputabili ad un unico centro decisionale** (*medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, appartenenti ad uno stesso gruppo o aventi la medesima sede legale o amministrativa*);
 - **non abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa richiedente** (*soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del Consiglio di amministrazione, o di società con le quali sussistano rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza*);
- **richiesti esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)** dal richiedente **alla PEC** della ditta fornitrice interessata. Tali richieste devono essere allegate ai rispettivi preventivi;
- trasmessi dalla ditta fornitrice interessata al richiedente **esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)**. Le copie delle PEC trasmesse devono essere anch'esse allegate ai rispettivi preventivi.

Si precisa che, pena la non ammissibilità della spesa, i preventivi, le relative richieste e le copie delle PEC di trasmissione devono avere date coerenti tra loro.

9.2.2 Spese già sostenute (interventi in corso)

Ai fini della verifica della congruità dovrà essere allegata la seguente documentazione.

Per i macchinari, attrezzature acquistati:

- fatture elettroniche riferite ai beni acquistati in formato XML e copia PDF, corredate dal documento di trasporto se presente;
- dichiarazione di un tecnico abilitato ai sensi del DPR 445/00 art. 47, attestante la congruità delle spese riferite ai beni acquistati ai prezzi di mercato al momento in cui è stata sostenuta la spesa;
- dichiarazione del fornitore ai sensi del DPR 445/00 art. 47 attestante che i beni consegnati sono nuovi di fabbrica con l'indicazione delle relative matricole;
- documentazione fotografica riferita ai beni già acquistati in cui compare il numero di matricola.

Nel caso in cui il richiedente sia in possesso solo di contratti/ordini sottoscritti, inoltrare la documentazione disponibile al momento della presentazione della domanda in relazione allo stato di attuazione del progetto.

9.3 Spese non ammissibili

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a:

- opere/investimenti le cui spese risultino sostenute prima del 1° ottobre 2024 o siano riferibili ad operazioni materialmente portate a termine o completamente attuate prima di tale data;
- interventi/beni non strettamente inerenti alle finalità dell'Azione/operazione;
- interventi per i quali la documentazione presentata non consente di collegarli alle finalità delle operazioni oggetto del presente Avviso pubblico e/o al progetto presentato;
- interventi finalizzati agli adeguamenti ad obblighi di legge.

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 e come da Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMPA 2021/2027, **non sono ammissibili i seguenti costi:**

- gli interessi passivi ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia e fatti salvi i casi in cui sono espressamente ammissibili così come riportati nei paragrafi precedenti;
- l'acquisto di terreni;
- l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg. (UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività; a tal proposito non sono ammissibili le revisioni dei prezzi gli interessi di mora; le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto

dall'articolo 19 del Reg. (UE) 2021/1139;

- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg. (UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg. (UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa.
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contrattati dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2021/1139;
- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

10. Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda, in originale e in carta libera, deve essere compilata utilizzando la modulistica di cui all'Allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante/Amministratore del soggetto richiedente.

La domanda deve essere firmata digitalmente, secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, oppure sottoscritta con firma autografa, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui la rappresentanza societaria sia detenuta da più di un rappresentante legale, essi dovranno sottoscrivere congiuntamente la domanda con firma digitale o firma autografa con allegato documento di identità valido del sottoscrittore.

La modulistica è reperibile sul sito del GALPA CER www.flag-costaemiliaromagna.it e del Capofila GAL Delta 2000 www.deltaduemila.net, nonché e al seguente indirizzo del sito della Regione Emilia-Romagna: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feampa-2021-2027>.

La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa **entro 22 gennaio 2026 ore 18.00**.

La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa, **mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente** all'indirizzo di posta elettronica certificata deltaduemila@pec.it con file esclusivamente in formato PDF.

Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura **“Domanda FEAMPA SSL GALPA CER – AZIONE 2.A.1– Codice Intervento 331214 – Operazione 1 collegata all'intervento 112103- Avviso pubblico annualità**

2025”.

Non saranno ritenute ricevibili le domande:

- inviate oltre il termine stabilito dal presente Avviso pubblico;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso pubblico;
- redatte non utilizzando il modello di cui all’**Allegato A**;
- mancanti della dichiarazione, di cui all’**Allegato B**;
- non sottoscritte, ovvero sottoscritte con modalità diverse da quelle indicate dal presente par. 10.

Non è ammessa la presentazione di documentazione integrativa e/o sostitutiva trasmessa oltre il termine di scadenza sopra riportato, fatto salvo quanto previsto al par. 14.

Tutte le comunicazioni con il richiedente avverranno esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo del richiedente riportato nella visura camerale (il cambiamento di indirizzo di posta elettronica depositato presso la CCIAA dovrà essere tempestivamente comunicato).

11. Documentazione richiesta per accedere al contributo

I richiedenti che intendono accedere al contributo oggetto del presente Avviso devono presentare la seguente documentazione:

- a) **Domanda di contributo di cui all’Allegato A**, sottoscritta dal legale rappresentante
- b) **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – **Allegato B**
- c) Indicatori di risultato e indicatori ambientali, dove dovrà essere indicato il valore previsionale degli indicatori presenti – **Allegato C**
- d) Modulo per la comunicazione dei dati di pagamento – **Allegato D**
- e) **Relazione tecnica del progetto** sottoscritta dal richiedente che descriva in maniera dettagliata ogni intervento relativo all’operazione ammissibile, unitamente al quadro economico e il cronoprogramma delle attività, utilizzando il modulo di cui all’**Allegato E**
- f) Per le PMI, dichiarazione sostitutiva sulla **determinazione della categoria di PMI**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – **Allegato F**
- g) Copia **dell’atto costitutivo e dello statuto e/o libro soci**, se pertinente
- h) In relazione alla **natura societaria** del richiedente:
 - **copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi in carica** al momento della presentazione della domanda, se diversi da quelli rilevabili dalla visura camerale;
 - **copia della delibera e/o del verbale** da cui risulti l’assenso per la realizzazione dell’intervento, nonché ad assumere l’impegno a mantenere i vincoli di cui al par. 22, oppure documentazione equivalente
- i) **documenti di bordo in corso di validità**, ovvero:
 - *per investimenti a bordo di un peschereccio di pesca marittima*: sarà effettuato sul SIGEPA/SIPA il controllo della licenza di navigazione (attestante la proprietà dell’imbarcazione da pesca), del titolo abilitativo alla pesca (licenza di pesca o attestazione provvisoria, inclusi i relativi allegati facenti parte integrante dei medesimi) e delle annotazioni di sicurezza;
- j) *in caso che il richiedente sia impresa di pesca nelle acque interne o nelle acque marittime interne*: copia della licenza di pesca professionale di tipo “A” in corso di validità, intestata al richiedente o nel caso di imprese in forma associata al titolare o a uno dei soci (per le imprese che praticano pesca nelle acque interne); *Qualora l’armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i*, formale autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, alla esecuzione e alla iscrizione dei vincoli; *In caso di interventi su imbarcazioni da pesca in comproprietà*, formale autorizzazione del/i caratista/i alla presentazione della domanda, all’esecuzione, e all’iscrizione dei vincoli

- k) *In caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dal proprietario non armatore, formale atto di assenso della società armatrice (cooperativa o altro) al momento della domanda.*
- l) Copia dei documenti attestanti le quantità di emissione di CO₂ sia per il motore da sostituire o da ammodernare, che per il nuovo motore installato ovvero ammodernato.
- Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO₂ o il consumo di combustibile, la riduzione delle emissioni di CO₂ si considera realizzata in uno dei seguenti casi
- il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza tra il motore nuovo e il motore sostituito è di almeno 7 anni
 - il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO₂ rispetto al motore sostituito e riportante le fonti dei dati e/o la bibliografia tecnico scientifica a supporto delle conclusioni. In quest'ultimo caso dovrà essere presentata una relazione tecnica di un professionista qualificato (ingegnere meccanico o ingegnere navale) comprovante le minori emissioni attese di CO₂ e riportante le fonti dei dati e/o la bibliografia tecnico scientifica a supporto delle conclusioni;
- m) Dichiarazione sostitutiva rilasciata da un istituto di credito o da soggetto iscritto all'albo dei revisori dei conti o all'albo dei commercialisti, che attesti la capacità finanziaria del richiedente necessaria al rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso, all'ottenimento ed al mantenimento del contributo richiesto in relazione al progetto presentato – **Allegato G**
- n) Copia degli ultimi due bilanci consolidati approvati e depositati prima della presentazione della domanda e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA; in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) comprensive di ricevuta di presentazione.
- o) Documentazione prevista al par. 9.2, per la fornitura di beni e/o servizi e/o spese generali, in relazione alla tipologia di spesa, secondo le modalità previste nelle Linee guida per l'ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027 unitamente al quadro di raffronto dei preventivi compilato utilizzando **l'Allegato H**
- p) Documentazione idonea a dimostrare la richiesta per iscritto dei preventivi, nonché l'avvenuta trasmissione degli stessi al richiedente
- q) Dépliant illustrativi e/o schede tecniche dei beni/attrezzature/motore oggetto di richiesta del contributo e documentazione fotografica relativa alla situazione al momento della presentazione della domanda
- r) In caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate), fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti p) e q),
- copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni
- s) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 relativa all'ammissibilità dell'IVA – **Allegato I**
- t) Documentazione adatta a dimostrare che il soggetto richiedente abbia svolto attività di pesca per non meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno ovvero ad esempio ruolo di bordo completo e/o logbook elettronico o cartaceo e/o copia del libretto carburante e/o Modello combinato dell'Unione Europea di giornale di pesca e/o dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo e/o documentazione avente valore equivalente
- u) Documentazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, secondo i criteri previsti al paragrafo 15
- v) Ogni altro documento ritenuto utile, ad esempio:
- elenco dei documenti allegati alla domanda.

I tecnici abilitati che sottoscrivono la documentazione, devono risultare professionisti qualificati, iscritti nei rispettivi Albi o Collegi professionali di riferimento ed esterni al soggetto richiedente, ai fornitori e alla società di consulenza incaricata per la predisposizione della domanda.

La documentazione richiesta dal presente Avviso che prevede sottoscrizione, deve essere sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate, oppure sottoscritta con firma autografa allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Non saranno ritenute valide modalità di sottoscrizione diverse da quelle sopra individuate, pena l'irricevibilità/inammissibilità della domanda.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la non ammissibilità a finanziamento, ovvero la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie e l'esclusione dalla possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sul FEAMPA.

12. Dotazione finanziaria

Al presente Avviso, è destinato un importo complessivo pari ad **€ 450.000,00**

Oltre alle risorse sopra indicate, potranno essere destinate ulteriori risorse derivanti, se disponibili, da eventuali proposte di variazioni del piano finanziario contenuto nella Strategia di sviluppo locale. Potranno essere utilizzate anche economie derivanti da revoche, rinunce o minori spese realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini dello scorrimento della graduatoria.

13. Intensità dell'aiuto e aiuti di stato

Importo minimo di contributo concedibile: **€ 10.000,00**

Importo massimo di contributo concedibile: **€ 80.000,00**

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 40% della spesa totale ammissibile al beneficio, coerentemente con quanto previsto alla riga 1 dell'allegato III al Reg. (UE) 2021/1139.

Ai sensi dell'art. 10, par. 2, dello stesso Reg. (UE) 2021/1139, si evidenzia che "*Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE*". Pertanto, l'attuazione degli interventi previsti dal presente Avviso non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

14. Valutazione istruttoria

Le domande pervenute vengono classificate attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo. Le domande sono protocollate con numerazione univoca e progressiva, attribuendo a ciascuna istanza di contributo un codice pratica univoco e progressivo.

Il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 giorni, prorogabili in coerenza con quanto disciplinato dalla L. 241/1990, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande previsto nell'Avviso pubblico.

L'istruttoria delle domande è svolta singolarmente o collegialmente da un Nucleo di Valutazione i cui membri sono nominati con atto del *Consiglio Direttivo del GALPA CER* attraverso la redazione di appositi verbali e la compilazione di apposite check list per ogni fase successivamente individuata.

L'istruttoria comprende tre fasi:

1. Ricevibilità della domanda

Per ogni domanda presentata deve essere verificata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno, di cui al par. 10;
- b) utilizzo dei modelli di cui agli Allegati A e B, debitamente sottoscritti, come previsto al precedente par. 10;

Nel caso in cui anche una sola delle condizioni sopra individuate non sia rispettata, la domanda viene considerata irricevibile ed automaticamente esclusa dalla procedura.

La mancata sottoscrizione e/o la sottoscrizione apposta con modalità diverse da quelle indicate al par. 10, anche per uno solo dei soggetti tenuti alla stessa, non è in alcun modo sanabile.

La “non ricevibilità” è comunicata al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Qualora la domanda superi il vaglio della prima fase, si procederà con la fase di ammissibilità.

2. Ammissibilità

In tale fase deve essere verificata:

- a) la presenza della documentazione di cui al par. 11, fatto salvo quanto previsto sulla ricevibilità della domanda;
- b) la sottoscrizione secondo le modalità stabilite al par. 10 (firma digitale ovvero firma autografa con documento di identità del sottoscrittore) dei moduli di cui agli allegati al bando Allegati C, D, E, F, G, H;
- c) l'ammissibilità del richiedente e dell'operazione, in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti.

Al fine della verifica di cui al sopracitato punto c), comprensiva dei controlli inerenti alla regolarità contributiva ai fini del DURC, verrà effettuato il controllo di quanto comunicato/dichiarato con la domanda e la documentazione ad essa allegata presso le Amministrazioni competenti, anche attraverso la consultazione di banche dati informative secondo quanto disposto dalla normativa nazionale.

La domanda sarà considerata inammissibile qualora:

siano **assenti** i documenti di cui al paragrafo 11, **lettera e)** - Allegato E, **lettera f)** - Allegato F), ovvero non siano stati sottoscritti secondo le modalità stabilite al paragrafo 10 (firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i., ovvero firma autografa accompagnata da copia del documento di identità). Su tale documentazione solo se presente e debitamente sottoscritta potrà essere richiesta, se ritenuto necessario, unicamente la correzione di evidenti errori materiali ovvero refusi.

Inoltre sempre con riferimento alla documentazione richiesta al paragrafo 11 si applicano le seguenti prescrizioni:

- la delibera e/o il verbale da cui risulti l'assenso a sostenere l'investimento, nonché ad assumere l'impegno a mantenere i vincoli di cui al **paragrafo 22, se materialmente non presentata, non è integrabile, determinando l'inammissibilità della domanda**. La documentazione attestante l'assenso all'investimento non è altresì integrabile, seppur presentata, qualora la stessa non verta sul progetto/i presentato/i oppure nel caso in cui essa non sia stata resa sui beni oggetto di presentazione di domanda. (**lettera h)**;
- **i preventivi di spesa, se puntualmente descritti in altra documentazione ovvero nel quadro di raffronto allegato in domanda, ma materialmente non presenti**, sono utilizzabili come dato istruttorio, previa richiesta al soggetto richiedente della documentazione di riferimento purché la documentazione acquisita sia esattamente identificabile come originaria e corrispondente a quanto dichiarato o descritto (**lettera o)**;
- la documentazione inerente alla richiesta dei preventivi e alla loro trasmissione solo mediante posta

elettronica certificata (PEC), se assente è integrabile purché esattamente identificabile come originaria rispetto alla data in essa riportata (**lettera p**);

- la documentazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, secondo i criteri previsti al paragrafo 15, (**lettera v**) non è integrabile in quanto deve attestare il possesso del requisito dal momento della domanda. Pertanto, in caso di assenza della documentazione, il punteggio relativo non potrà essere assegnato.

Qualora risultino assenti i documenti di cui al **paragrafo 11, lettere c) d) g) i) j) k) l) m) n) p) r) s) t) u)** il RUP provvederà a richiederne la trasmissione nei limiti di quanto stabilito all'articolo 6 della Legge n. 241/1990. Tale richiesta costituisce anche comunicazione dei motivi ostativi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

La documentazione deve essere fornita **completa e sottoscritta e corrispondente a quanto richiesto** entro i termini fissati nell'apposita comunicazione, pena l'inammissibilità della domanda. **Non si procederà ad ulteriori comunicazioni e dell'esclusione della domanda verrà dato atto nel provvedimento finale.**

Qualora le integrazioni pervengano complete sottoscritte e corrispondenti a quanto richiesto nei termini stabiliti, ma la loro valutazione dia esito negativo comportando l'inammissibilità dell'intera domanda, gli ulteriori motivi ostativi saranno comunicati al richiedente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

3. Valutazione e selezione

Per le domande i cui controlli hanno dato esito positivo e la documentazione presentata sia completa, si prosegue con l'attività istruttoria di valutazione del progetto e alla contestuale attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione degli interventi fissati dall'Avviso pubblico.

Tale fase prevede:

- a) la valutazione del contenuto della documentazione di cui al par. 11;
- b) l'attribuzione del punteggio;

Il punteggio a ciascuna domanda è assegnato sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo par. 15, compilando l'apposita scheda di valutazione.

Ai sensi della Convenzione tra O.I. e GALPA CER e del Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I., terminata l'istruttoria, gli esiti vengono trasmessi dal Comitato di Valutazione al RUP che provvederà a sottoporre la proposta di graduatoria provvisoria al Consiglio Direttivo del GALPA CER per l'approvazione e la successiva trasmissione all'O.I.

Tali esiti sono costituiti dalla seguente documentazione:

- Elenco delle domande presentate;
- Graduatoria delle domande ammissibili;
- Elenco delle domande ammesse finanziabili;
- Elenco delle domande ammesse ma non finanziabili per insufficienza di risorse (eventuale);
- Elenco delle domande non ricevibili, non ammissibili o escluse (eventuale).

La graduatoria provvisoria è approvata con atto del Consiglio Direttivo del GALPA CER, ed è subordinata al suo recepimento da parte dell'O.I. RER.

Nel medesimo atto del Consiglio Direttivo del GALPA CER, sono altresì indicate le domande ritenute irricevibili, non ammissibili ed escluse, complete delle motivazioni di rigetto per le non ammissibili ed escluse. Inoltre, per le non ammissibili e le escluse, il RUP avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di contributo.

Il procedimento prosegue come indicato al par. 16 del presente Avviso.

15. Criteri di selezione

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri elencati nella tabella che segue ed attribuibile al progetto sarà pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non sia applicabile alle iniziative attivate dall’Avviso pubblico) e 100 e il coefficiente (C). La somma di tutti i “pesi” della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

BANDO AZIONE 2.A.1 GALPA CER				
	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro e Piccola C=1 R1=Media C=0,5	15	
R2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili	
R3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell’inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili	
R4	Il richiedente ha sede legale ovvero è residente in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R4)	R4=SI C=1 R4=NO C=0	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili	
SR5	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	5	<u>OBBLIGATO RIO DAI</u>
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell’azione (Q1)	Q1 bassa C=0,25 Q1 media C=0,50 Q1 alta C=1	20	<u>OBBLIGATO RIO DAI minimo 20</u>
Q2	Età dell’imbarcazione coinvolta nell’iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall’art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q2)	$Q2 < Min$ C=0 $Q2 > Max$ C=1 Q2 (età) ≤7 C=0 7 < Q2 (età) <10 C=0,6 10 ≤ Q2 (età) <30 C=0,8 Q2 (età) ≥ 30 C=1	10	

Q3	Età del motore come riportato sui documenti di bordo ovvero sul libretto del motore e senza rilevanza della frazione di anno (Q3)	$Q3 < Min \ C=0$ $Q3 > Max \ C=1$ $Q3 \leq 7 \ C=0$ $7 < Q3 < 10 \ C=0,6$ $10 \leq Q3 < 15 \ C=0,8$ $Q3 \geq 15 \ C=1$	10	
Q4	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q4)	$Q4=SI \ C=1$ $Q4=NO \ C=0$	1	
Q5	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q5)	$Q5=SI \ C=1$ $Q5=NO \ C=0$	1	
Q6	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q6)	$Q6=SI \ C=1$ $Q6=NO \ C=0$	1	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici (O1)	$SO1=SI \ C=1$ $SO1=NO \ C=0$	5	
SO2	Maggiore riduzione in termini percentuali di CO ₂ emessa dal nuovo motore rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c)(O2)	$SO2 = Min \ C=0$ $SO2 > Max \ C=1$ $SO2 < 25\% \ C=0$ $SO2 \geq 25\% \ C=1$	5	PESO MINIMO OBBLIGATORIO
SO3	Numero di kW del motore da sostituire (O3)	$SO3 < Min \ C=0$ $SO3 > Max \ C=1$ $SO3 < 15,00 \ C=0$ $15,00 \leq SO3 < 72,00 \ C=0,5$ $72,00 \leq SO3 < 100,00 \ C=0,8$ $SO3 \geq 100,00 \ C=1$	10	
SO4	L'imbarcazione su cui si installa il motore appartiene al segmento della piccola pesca costiera (O4)	$O4=NO \ C=0$ $O4=SI \ C=1$	15	PESO MINIMO OBBLIGATORIO 10
Totale			100	

Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste **potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.**

In caso di ex-aequo (parità di punteggio) si darà preferenza ai progetti di importo maggiore.

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023, approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023 e successivamente modificato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 15 luglio 2024.

16. Approvazione della graduatoria e concessione del contributo

La graduatoria dei soggetti ammissibili al sostegno è approvata con apposito atto del Responsabile dell'Area Sviluppo locale partecipativo, nel quale sono indicate anche le domande ritenute irricevibili o non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento (GALPA CER) avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di sostegno.

Nel medesimo atto il Responsabile dell'Area Sviluppo locale di Tipo Partecipativo del Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e Sostenibilità delle produzioni provvede alla concessione dei sostegni.

L'atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel Sistema Italiano di Gestione della Pesca e dell'Acquacoltura (SIGEPA).

Le domande di sostegno, presenti nella graduatoria provvisoria, sono oggetto di un controllo a campione da parte dei funzionari incaricati dell'O.I., in misura non inferiore al 5% dell'importo ammesso sulla graduatoria approvata dal GALPA CER.

La documentazione relativa al procedimento istruttorio sulle domande campionate sarà trasmessa dal GALPA CER all'O.I., per l'espletamento dei controlli previsti dalla Convenzione GALPA CER / O.I. REGIONE EMILIA ROMAGNA, ai fini del recepimento e della successiva approvazione della graduatoria finale.

L'O.I. comunicherà l'esito del controllo a campione al GALPA CER, il quale:

- a) in caso di esito positivo, provvederà a comunicare via PEC ad ogni soggetto richiedente l'esito finale dell'istruttoria e la graduatoria definitiva. Da tale comunicazione decorrono i termini per la presentazione di ricorso giurisdizionale o amministrativo;
- b) in caso di esito negativo, provvederà ad espletare tutti gli adempimenti procedurali necessari all'approvazione di una nuova graduatoria, da trasmettere successivamente all'Amministrazione regionale, per l'esecuzione degli accertamenti descritti in precedenza.

Secondo quanto di seguito previsto, la Responsabile dell'Area Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle produzioni O.I. Regione Emilia-Romagna, con proprio provvedimento:

- concede i contributi alle domande in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, anche contestualmente all'approvazione della graduatoria definitiva;
- richiede, eventualmente, all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria in relazione alle risorse disponibili, la manifestazione di interesse ad accedere comunque al finanziamento, seppur parziale;
- comunica la non finanziabilità per insufficienza di risorse.

In caso di successiva disponibilità di risorse, la Responsabile dell'Area Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, O.I. Regione Emilia-Romagna:

- 1) provvede alla concessione del contributo al soggetto parzialmente finanziato fino alla concorrenza del contributo massimo concedibile;
- 2) comunica agli ulteriori soggetti finanziabili, secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti delle risorse resesi disponibili:
 - la disponibilità delle stesse;
 - il termine ultimo per la conclusione del progetto e, contestualmente, richiede la manifestazione del permanere dell'interesse al finanziamento;

- procede alla concessione del contributo in caso di permanenza dell'interesse, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

L'O.I., mediante la procedura informatica interna per la Gestione degli Atti Amministrativi della Regione Emilia-Romagna, cura la pubblicazione dei provvedimenti adottati sul BURERT, sul portale regionale alla sezione "Amministrazione trasparente" e sulla pagina dedicata al FEAMPA.

La graduatoria definitiva sarà altresì pubblicata sul sito web del GALPA CER.

17. Modalità, tempi di realizzazione del progetto e proroghe

17.1 Per i beneficiari ammessi a contributo e immediatamente finanziabili

I progetti devono essere **ultimati e rendicontati** con le modalità di cui al **paragrafo 19**, pena la decadenza dal beneficio del contributo salvo eventuali periodi di proroga. Ogni beneficiario dovrà rendicontare e presentare la domanda di pagamento **entro e non oltre 8 mesi dalla notifica della concessione dei contributi.**

17.2 Per i beneficiari ammessi a contributo e finanziabili a seguito di risorse rese disponibili

A seguito della concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a concludere i progetti ammessi, se non già ultimati, entro i termini definiti nell'atto di concessione, pena la decadenza dal beneficio del contributo.

17.3 Proroghe

Durante la fase di attuazione dei progetti finanziati, il GALPA CER riceve ed istruisce, approva o nega le eventuali richieste di proroga da parte dei beneficiari ammessi a contributo; il GALPA CER è tenuto a trasmettere all'O.I. la richiesta di proroga e il successivo esito, anche per gli eventuali adeguamenti di carattere finanziario. L'esito sarà contestualmente comunicato anche al beneficiario.

È possibile richiedere una sola proroga dei termini di ultimazione e rendicontazione finale del progetto: il periodo di proroga non potrà essere superiore a 45 giorni.

La richiesta di proroga deve essere trasmessa, tramite PEC, al GALPA CER Costa dell'Emilia-Romagna entro i 30 giorni antecedenti la scadenza del termine di conclusione del progetto. Le richieste di proroga debitamente motivate dal beneficiario devono contenere il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica ed eventualmente fotografica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento senza che il Responsabile del procedimento abbia provveduto a comunicare il diniego ovvero a richiedere chiarimenti, la proroga si intende concessa.

In ogni caso può essere concessa **una sola proroga, ivi inclusa quella collegata ad una variante**. Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe soltanto se motivate da eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

18. Varianti e adattamenti tecnici

Durante la fase di attuazione dei progetti finanziati, il GALPA CER riceve ed istruisce, approva o nega le eventuali richieste di variante da parte dei beneficiari ammessi a contributo; il GALPA CER è tenuto a trasmettere all'O.I. la richiesta di variante e il successivo esito, anche per gli eventuali adeguamenti di carattere finanziario. L'esito sarà contestualmente comunicato anche al beneficiario.

L'intervento deve essere realizzato in conformità al progetto ammesso a contributo.

È possibile richiedere una sola variante per progetto. Le varianti in corso d'opera, intese come modifiche al progetto approvato, sono ammesse solo per la parte del progetto da realizzare e comunque non oltre il 40% del costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali. Eventuali deroghe alla soglia massima della variante potranno essere consentite solo in presenza di eventi eccezionali, imprevisibili o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati e motivati.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente richieste: la richiesta di variante deve essere trasmessa almeno 60 giorni continuativi prima della scadenza del termine di conclusione del progetto. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica e fotografica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e da un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione tra quanto approvato e quanto proposto in variante dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

La variante è esaminata dal Nucleo di Valutazione del GALPA CER al fine di verificarne il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento.

Pertanto, possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che:

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;
- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione;
- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Il Nucleo di Valutazione attraverso il RUP riferirà al Consiglio Direttivo che provvederà all'approvazione della variante ovvero a richiedere al RUP di comunicarne il rigetto e le relative motivazioni. Il procedimento istruttorio per l'approvazione delle varianti richieste si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo (al netto di eventuali ribassi di gara) così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono pertanto a carico del beneficiario.

Non possono essere autorizzate varianti che comportino:

- una modifica delle categorie di spesa (macchine ed attrezzature, spese per attività di consulenza) del quadro economico originario. Possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni ed in ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'opera/progetto/investimento stesso i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento (nei casi in cui all'opera/progetto/investimento sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità).

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo delle eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Ai fini del predetto divieto, non costituiscono economie le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo.

In ogni caso le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati solo dopo l'inoltro della richiesta di variante. La realizzazione della variante prima della formale approvazione non comporta alcun impegno per il GALPA CER e/o O.I. Regione Emilia-Romagna e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

L'esecuzione di una variante accertata in sede di verifica e non sottoposta alla preventiva autorizzazione comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In caso contrario si procederà alla revoca del contributo concesso.

Non sono considerati varianti le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

Adattamenti Tecnici.

Ferma restando la realizzazione del progetto approvato, gli adattamenti tecnici sono ammessi nei limiti del 10% della spesa ammessa. Sono considerati adattamenti tecnici del progetto:

- il cambio fornitore;
- la sostituzione di un'attrezzatura (complesso degli attrezzi, macchine, strumenti, impianti, necessari alla lavorazione e allo sviluppo dell'attività) con altra funzionalmente equivalente (ad esempio modifica della marca o del modello dell'attrezzatura acquistata);
- modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

La realizzazione di un adattamento tecnico che comporti una variazione di spesa superiore al limite consentito del 10% sarà soggetta alla regolamentazione prevista per le varianti.

Gli adattamenti tecnici devono essere comunicati al tramite PEC al FLAG GALPA CER prima della loro realizzazione. L'esecuzione di adattamenti tecnici accertati in sede di verifica della rendicontazione finale non preventivamente comunicati ovvero comunicati a seguito della loro realizzazione, potranno comportare il mancato riconoscimento degli stessi e, in relazione alla funzionalità complessiva del progetto e dell'operazione di riferimento, l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

L'eventuale maggiore spesa derivante dalla realizzazione dell'adattamento tecnico rimane a carico del beneficiario.

19. Termini e modalità di rendicontazione e di pagamento

È ammessa esclusivamente la presentazione di una domanda di liquidazione a saldo in un'unica soluzione **entro e non oltre il termine per la conclusione dei progetti indicato nel paragrafo 17.1.**

La domanda di liquidazione deve essere presentata al FLAG GALPA CER, presso la capofila DELTA 2000 soc. cons. a r.l., ed utilizzando la modulistica che verrà inviata in sede di concessione e resa disponibile sul sito del FLAG GALPA CER nella pagina dedicata al bando entro i termini indicati nell'atto di concessione, comprese eventuali proroghe come indicato al par. 17. Le spese devono essere tutte liquidate entro i termini della presentazione della domanda di pagamento.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

- relazione tecnica ed esplicativa finale sottoscritta dal richiedente contenente la descrizione delle operazioni e delle attività realizzate, i principali esiti delle operazioni realizzate, i materiali prodotti e/o i risultati ottenuti;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate o documentazione fiscalmente equivalente, in formato xml e copia in formato pdf, riportanti la dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 – AZIONE 2.A.1. FLAG GALPA CER - C.U.P. _____", il titolo del progetto, comprovanti le spese effettivamente sostenute, nonché la documentazione da cui

risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato “Acquisto ____” ed il numero di matricola di fabbricazione “Matricola ____”;

- per le fatture emesse prima della presentazione della domanda che non contengono il **CUP** allegare una dichiarazione del legale rappresentante secondo il format che verrà trasmesso in sede di concessione e che sarà reperibile sul sito web del GALPA nella pagina dedicata al presente avviso pubblico.
- relativamente alle attrezzature e ai beni acquisiti, copia dell'ordinativo e del documento di consegna o titolo di proprietà, al fine di verificare che non siano stati acquisiti prima della presentazione della domanda di contributo;
- presentazione dei preventivi acquisiti da almeno tre operatori per tutte le spese relative all'acquisizione di beni e servizi incluse le spese generali;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici dei beni e dei servizi incluse le spese generali, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e/o nell'erogazione di servizi per l'attuazione del progetto, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- per le spese di consulenza, sistemi di certificazione, studi di fattibilità e altri servizi, presentazione dei contratti che definiscono, tra l'altro, oggetto e importo della prestazione unitamente ad una relazione finale che dia conto delle attività realizzate;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
- allegato C - Indicatori di risultato e indicatori ambientali, compilato;
- allegato D - Modulo per la comunicazione dei dati di pagamento;
- copia delle autorizzazioni e pareri ove previsti e dichiarati nell'Allegato B trasmesso in domanda o in sede di richiesta di variante;
- eventuale altra documentazione specificata nell'atto di concessione dei contributi ovvero successivamente alla presentazione della domanda di liquidazione.

Modalità di pagamento delle spese sostenute

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione del progetto, il beneficiario, dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese e potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- **Sepa Credit Transfer (SCT) o Bonifico SEPA:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato e al PN FEAMPA 2021/2027. Nel caso in cui il bonifico sia disposto on-line, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento e al PN FEAMPA 2021/2027;

- **Ricevuta Bancaria (RIBA):** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato e al PN FEAMPA 2021/2027;
- **Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, dal quale siano visibili l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione, il riferimento al titolo di spesa pagato al PN FEAMPA 2021/2027 e il numero relativo al canone o rata pagata;
- **Carta di credito/debito:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta, l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite;
- **Assegno circolare “non trasferibile”:** il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare;
- **Assegno bancario/postale:** l'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni devono essere emessi muniti della clausola di non trasferibilità. Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare **dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici**, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, la modalità con la quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica dei beni o servizi forniti.

I pagamenti effettuati per la realizzazione del progetto/i devono transitare su conto corrente, bancario o postale, dedicato esclusivamente al progetto oppure dedicato al progetto anche se già in uso che dovrà essere impiegato per tutti i pagamenti relativi al progetto. Esso dovrà essere comunicato dal richiedente in un'apposita sezione della domanda di contributo (**Allegato A**). **Esclusivamente su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita (pagamento ai fornitori) che quelle in entrata (accredito del contributo).**

La documentazione di spesa effettuata deve essere riconducibile al beneficiario del contributo.

Non sono ammessi:

- pagamenti in contante;
- titoli di spesa diversi da quelli sopra riportati;
- pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- pagamenti disposti su conti correnti cointestati;
- pagamenti effettuati anticipatamente rispetto all'emissione della fattura (esclusi quelli a titolo di caparra confirmatoria o disposti a seguito di emissione di nota pro-forma ammessa solo con riferimento a prestazioni professionali).

Il Codice unico attribuito al progetto (CUP) dovrà essere obbligatoriamente presente sui documenti di spesa (fatture elettroniche o documentazione fiscalmente equivalente), pena inammissibilità della relativa spesa.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sovvenzione, ma prima della notifica del provvedimento di concessione in assenza del CUP, la tracciabilità sarà garantita apponendo sulla documentazione giustificativa di spesa il seguente riferimento al fondo FEAMPA e al

presente Avviso: *PN FEAMPA 2021/2027. AZIONE 2.A.1 FLAG GALPA CER* pena inammissibilità della spesa.

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura e documentazione fiscalmente equivalente, qualora non siano presenti CUP o dicitura equipollente *PN FEAMPA 2021-2027 – AZIONE 2.A.1 FLAG GALPA CER* è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

Il documento giustificativo di spesa _____ n. _____ del _____ è riferito ad una spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....;

Il documento giustificativo di spesa viene presentato/non viene presentato a valere su altre agevolazioni.

20. Modalità di erogazioni del contributo

La domanda di pagamento, dopo essere stata protocollata, unitamente alla documentazione da presentare come indicato, è oggetto del **controllo di I livello** da parte del GALPA CER – controllo amministrativo contabile secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli Regione Emilia-Romagna FEAMPA 2021-2027, secondo le disposizioni di cui al par. 4.2.

Le verifiche amministrativo-contabili verteranno sulla sussistenza e sulla correttezza della documentazione richiesta a rendicontazione tenuto conto, se presenti, di eventuali proroghe concesse, varianti e adattamenti tecnici comunicati e accolti, fermo restando la possibilità di richiedere ogni altra documentazione utile per lo svolgimento del controllo in questione.

La documentazione giustificativa della spesa dovrà rispettare quanto previsto dalle Linee guida delle spese ammissibili e dalle specifiche disposizione previste dal presente Avviso Pubblico.

Inoltre, sono altresì oggetto del controllo amministrativo contabile:

- il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- la conformità dell'operazione rendicontata con l'operazione finanziata;
- il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario in fase di richiesta di contributo;
- la verifica della regolarità contributiva del beneficiario e, ove previsto, i controlli in materia di documentazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

Una volta terminato il controllo amministrativo contabile, il GALPA CER ne comunica l'esito all'O.I. Regione Emilia-Romagna, per lo svolgimento dei controlli di competenza.

Acquisiti gli esiti dei controlli di I° livello, il controllo in loco è invece eseguito dall'O.I. successivamente al controllo amministrativo contabile concluso con esito positivo e limitatamente alle operazioni di investimento.

Esso può essere svolto sulla totalità delle domande di pagamento, ovvero su un campione del 10%, in un numero non inferiore a tre, tenendo in considerazione l'ammontare del sostegno pubblico e il livello di rischio individuato dagli Audit già effettuati.

Il controllo in loco viene eseguito presso la sede legale dei beneficiari o presso i luoghi fisici di realizzazione dei progetti ed è finalizzato a:

- 1) verificare l'effettiva realizzazione dell'opera/attività/investimento e la sua conformità rispetto alla proposta progettuale ammessa a finanziamento, tenuto conto, se previsti, di eventuali varianti o adattamenti tecnici;
- 2) la presenza dei beni ammessi a finanziamento e la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai beneficiari, oltre la presenza di targhe o cartelloni in conformità alle disposizioni contenute all'art. 50 del Reg (UE) n. 1060/2021.

In caso di attrezzature, opere, impianti ammessi a cofinanziamento, in sede di controllo in loco viene verificata la corrispondenza dei numeri di matricola, laddove esistenti, con quelli riportati nella documentazione presentata o dichiarati dal beneficiario o dal fornitore.

L'esecuzione di varianti e/o adattamenti tecnici accertati in sede di verifica in loco e non sottoposte alla preventiva autorizzazione comportano il mancato riconoscimento degli stessi e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Le risultanze del controllo sono riportate nell'apposita check list. Qualora necessario, il controllo in loco può essere sospeso per ulteriori accertamenti.

L'O.I., previa conclusione con esito positivo del controllo di primo livello, provvede all'erogazione del contributo a saldo. L'art. 74 del Reg (UE) n. 1060/2021 al par. 1, lett. b) dispone che ciascun beneficiario, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, riceva l'importo dovuto entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento. Tale termine, che comprende complessivamente sia la fase del controllo amministrativo contabile che il controllo in loco, può essere interrotto se la documentazione ovvero le informazioni presentate dal beneficiario non consentono di completare l'istruttoria propedeutica alla liquidazione dell'importo dovuto.

A tal fine, il GALPA CER completa le attività istruttorie di competenza relative al controllo di I livello di norma entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento e ne dà tempestivamente comunicazione all'O.I., unitamente alla documentazione necessaria per concludere l'istruttoria entro i termini sopra richiamati.

Il contributo è liquidato, previa richiesta debitamente sottoscritta, a saldo in un'unica soluzione. La richiesta deve essere accompagnata dalla pertinente documentazione prevista al par. 19 e presentata nei termini ivi fissati.

Non è concessa erogazione di anticipi.

In ogni caso i progetti oggetto di finanziamento realizzati e rendicontati in misura inferiore al 70% dell'investimento ammesso in fase di concessione sono esclusi dal contributo e, conseguentemente, il contributo concesso è revocato, poiché al di sotto di tale limite si ritiene che la riduzione della spesa sostenuta dal beneficiario, indipendentemente da eventuali tagli operati dall'Amministrazione su quanto rendicontato, pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Fatto salvo il predetto limite del 70%, qualora la spesa effettiva documentata risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si procede alla riduzione del contributo concesso. Diversamente, una spesa effettivamente documentata superiore all'importo ammesso a contributo, non comporta un aumento del contributo concesso.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, comprensiva dei controlli inerenti alla regolarità contributiva ai fini DURC, il Responsabile dell'Area Sviluppo locale partecipativo dispone la liquidazione del contributo.

21. Cumulabilità degli aiuti pubblici

Il contributo pubblico, erogato ai sensi del presente Avviso, **non** è cumulabile con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del richiedente.

La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

22. Obblighi e vincoli del beneficiario

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale per ottenere e/o

mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa della spesa inerente al progetto di investimento, archiviandola in forma separata, per almeno 5 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea;
- garantire il rispetto di quanto dichiarato in sede di ammissibilità durante tutto il periodo di attuazione dell'intervento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono le attrezzature e i beni interessati dall'intervento sui quali l'O.I. provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- assicurare l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 se del caso;
- utilizzare il sostegno in conformità degli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi dell'O.I. e del GALPA CER nonché ai controlli che i competenti soggetti, comunitari, statali e regionali, riterranno di effettuare;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione regionale in qualità di O.I. e/o al GALPA CER per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- esporre targhe o cartelloni/poster permanenti chiarimenti visibili al pubblico, nel rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all'art. 60 del Reg. (UE) 2021/1139;
- rispettare le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

23. Controlli

Ogni progetto ammesso a finanziamento ai sensi del presente Avviso pubblico verrà sottoposto ai controlli prescritti sui requisiti dichiarati in fase di ammissione, su tutte le spese rendicontate dal beneficiario, sulla dichiarazione attestante il soddisfacimento della condizione abilitante in materia di appalti pubblici, nonché ad apposito sopralluogo prima della liquidazione del saldo finale.

Ogni operazione può essere inoltre estratta a campione al fine di essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità Contabile, Struttura adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei conti ecc.).

24. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il sostegno è revocato a seguito di:

- a) rinuncia espressa del beneficiario;
- b) non rispondenza del progetto ai requisiti per i quali è stato ammesso;
- c) mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo nei modi ed entro il termine stabiliti al precedente par. 19;

- d) irregolarità riscontrate ai sensi delle norme di riferimento;
- e) realizzazione difforme del progetto approvato in domanda o di variante ammessa;
- f) mancata realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti;
- g) realizzazione e rendicontazione del progetto in misura inferiore al 70% del totale dell'investimento ammesso in fase di concessione al netto di eventuali ribassi di gara;
- h) esito negativo dei controlli;
- i) mancato rispetto dei vincoli assunti;
- j) violazione degli obblighi derivanti dal presente Avviso pubblico.

Nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo in tema di contraddittorio con l'interessato, in caso di revoca si procede, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente erogate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire e/o recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali ed eventualmente interessi di mora).

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato nel provvedimento di revoca, con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Le accertate false dichiarazioni presentate in sede di richiesta del contributo comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca dell'eventuale contributo concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l'esclusione dalla possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure FEAMPA 2021-2027.

25. Diritti del beneficiario

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, di quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi inerenti al presente Avviso pubblico, nonché di quelle in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la tutela nelle sedi giurisdizionali.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge n. 241/1990:

- **l'Amministrazione competente è:**
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca;
- **l'oggetto del procedimento è:**
*PN FEAMPA 2021/2027 - AZIONE "2.A.1 Pescatori – Investimenti verso mezzi di produzione più sostenibili"
Codice Intervento 331214 Operazione 1 AVVISO PUBBLICO Annualità 2025 PRIORITÀ 3 OBIETTIVO SPECIFICO 2.A: Migliorare la ecosostenibilità socio-economica e l'efficientamento energetico delle imprese di pesca;*
- **l'Ufficio responsabile del procedimento è:**
Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle produzioni;
- **il Responsabile del procedimento è:**
Responsabile dell'Area Sviluppo locale partecipativo e la Coordinatrice del Capofila dell'A.T.S. GALPA CER;
- **la data di chiusura del procedimento è:**
90 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande, salvo eventuale proroga determinata dalla complessità dell'istruttoria e dalla numerosità delle domande presentate;

- **gli atti del procedimento possono essere visionati presso il seguente ufficio:**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e Sostenibilità delle produzioni – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna.

Avverso il provvedimento di conclusione dell'istruttoria è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al TAR di Bologna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it oppure urp@regione.emilia-romagna.it

26. Informativa ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e comunicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013

Ai sensi del Capo III “Visibilità, trasparenza e comunicazione” del Reg. (UE) n. 1060/2021, all'art. 49, viene stabilito quanto segue che:

“L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. ...”

L'elenco contiene tra l'altro i seguenti gli elementi (denominazione del beneficiario, denominazione dell'operazione di riferimento, costo totale dell'operazione, l'obiettivo specifico interessato, tasso di cofinanziamento dell'Unione).

I dati sono pubblicati sul sito web, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, par. 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma dell'articolo 49.

In tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D. Lgs. n. 33/2013, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 26 comma 2 del medesimo D.lgs. per i progetti finanziati, si provvede alla pubblicazione della descrizione del medesimo.

27. Disposizioni finali

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2020-2027, nonché alle eventuali disposizioni operative che saranno emanate dall'O.I.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso pubblico, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PN FEAMPA 2020-2027.

Tutta la documentazione di cui al presente Avviso pubblico sarà disponibile sul sito del GALPA CER e alla pagina web Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna.